



FAQ Spin-off

- 1) **A norma dell'art. 6 del Regolamento Spin-off Unifi, il personale strutturato deve chiedere l'autorizzazione al Rettore per assumere responsabilità formali nello Spin-off nel limite di 5 anni. A quali responsabilità si fa riferimento?** Si fa riferimento alla nomina come membro del CdA (senza deleghe). Si ricorda che, in base a quanto raccomandato nelle premesse del Regolamento Spin-off, il docente ricercatore strutturato non può essere legale rappresentante, amministratore unico, presidente del CdA, né può assumere deleghe entro il Consiglio di Amministrazione dello Spin-off.
- 2) **Per svolgere il ruolo di Scientific Advisor in uno Spin-off è necessario chiedere l'autorizzazione al Rettore per ricoprire cariche sociali a norma dell'art.6 del Regolamento Spin-off?**
Indipendentemente dal fatto che il Consiglio Scientifico sia organo statutario o meno, esserne membro non implica l'assunzione di responsabilità formali e dunque non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art.6 del Regolamento Spin-off. Non deve pertanto essere richiesta autorizzazione al Rettore.
- 3) **Nel caso in cui lo Spin-off finanzi un assegno/borsa/contratto di ricerca quali sono le situazioni di conflitto di interessi nelle quali può incorrere il socio dello Spin-off?**
Come specificato al comma 4 dell'art. 4 del regolamento, il socio di uno Spin-off non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca, finanziati dallo stesso Spin-off, né può partecipare a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall'Ateneo finanziati dallo stesso Spin-off.
- 4) **Quali misure è opportuno porre in essere per ridurre potenziali conflitti di interesse nei rapporti tra Ateneo e Spin-off?**
 - a) il rappresentante legale dello Spin-off non sia un docente ricercatore.
 - b) il docente ricercatore socio di uno Spin-off non assuma deleghe entro il Consiglio di Amministrazione dello stesso.
- 5) **Per quanto tempo è possibile mantenere lo status di Spin-off Unifi?**
Il riconoscimento ha validità annuale e può essere rinnovato fino ad un massimo di 10 anni (così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 29/11/2019) previa valutazione svolta secondo quanto disciplinato all'art. 10 comma 6 del Regolamento Spin-off. In caso di valutazione negativa da parte della Commissione



Spin-off, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la cessazione del riconoscimento anche prima della scadenza di tale termine.

- 6) **Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento Spin-off sia sottoscritta da un dottorando o assegnista che negli anni successivi termina il proprio rapporto con UNIFI, e nello Spin-off non ci siano altri soggetti con relazioni in essere con UNIFI, è possibile rinnovare il riconoscimento Spin-off in sede di valutazione annuale?**

Si è possibile perché il rinnovo annuale del riconoscimento Spin-off è subordinato al tipo di relazioni sviluppate tra Spin-off e UNIFI (dato oggettivo) e non necessariamente al fatto che i proponenti abbiano ancora i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento (dato soggettivo). A norma dell'art. 6, comma 11 del Regolamento Spin-off, i proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.

- 7) **Per gli Spin-off il cui proponente sia un Dottorando o Assegnista, come si effettua il passaggio in Consiglio di Dipartimento per avviare l'iter di riconoscimento Spin-off?**

Si consiglia che sia il Direttore a relazionare sulla proposta senza che i proponenti siano presenti.

- 8) **Il Professore o Ricercatore socio e membro del CdA di uno Spin-off può essere responsabile scientifico di un laboratorio congiunto con lo Spin-off?**

Si, a patto che non sia legale rappresentante dello Spin-off e non abbia deleghe (prassi incentivata anche dagli Organi di Ateneo e riportata nelle premesse del Regolamento Spin-off). In questo caso si crea però un conflitto di interessi che deve essere messo in luce nella dichiarazione ai sensi del Codice Etico che deve essere rilasciata dal responsabile scientifico in fase di costituzione del laboratorio congiunto e presa in esame dal Consiglio di Dipartimento per l'approvazione. Il potenziale conflitto di interessi può essere superato purché il docente si impegni ad astenersi quando vengono discussi temi e prese decisioni che riguardano il laboratorio congiunto.

- 9) **La sede legale dello Spin-off può essere posta presso i dipartimenti? E la sede operativa?**

Lo Spin-off non può avere sede legale all'interno del Dipartimento. All'interno dell'Ateneo è possibile fare richiesta di sede legale unicamente presso l'Incubatore Universitario. Riguardo la sede operativa, il Dipartimento può ospitare lo Spin-off all'interno dei suoi locali solo in presenza di un Laboratorio Congiunto costituito tra lo Spin-off e il Dipartimento e solo ai fini della realizzazione delle attività di ricerca del laboratorio e solo per la durata dello stesso.



10) Lo Spin-off può utilizzare risorse, strumenti e attrezzature dell'Ateneo?

Lo Spin-off può utilizzare risorse, strumenti ed attrezzature all'interno dei Dipartimenti previa stipula di convenzioni quale in particolare quella che istituisce un Laboratorio Congiunto.

11) Può lo Spin-off partecipare congiuntamente all'Ateneo a un progetto di ricerca?

Sì, a patto che l'Ateneo assuma il ruolo di partner e lo Spin-off quello di terza parte (laddove previsto da bando). È necessario comunque che a monte esista, fra i due enti, un accordo quadro di collaborazione e poi venga stipulato un accordo specifico per il progetto da presentare in qualità di partner e terza parte. Per esempio, nel caso di "Laboratori Congiunti" l'accordo quadro di collaborazione fra i due enti che partecipano al progetto è rappresentato dalla Convenzione che istituisce il Laboratorio congiunto. In caso di approvazione del progetto da parte dell'ente finanziatore, e nel caso sia prevista l'ipotesi della terza parte, segue la stipula di un accordo specifico per il progetto. In sostanza, la terza parte (Spin-off) svolgerà con risorse proprie le attività previste dal progetto. I costi sostenuti dalla terza parte verranno rendicontati al beneficiario (UNIFI), da quest'ultimo rendicontati all'ente finanziatore e restituiti alla terza parte.

12) In quali casi UNIFI può ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto nei confronti dello Spin-off?

Solamente quando all'interno dello Spin-off vi sono uno o più inventori/autori di brevetto per invenzione industriale, modelli di utilità, informazioni aziendali riservate e segrete (segreto industriale) di titolarità UNIFI e dunque lo Spin-off è l'unico soggetto giuridico a disporre delle informazioni necessarie per continuare ad implementare/perfezionare tecnicamente il trovato in modo efficiente ed economico per la stazione appaltante.